

Associazione Sportiva Circolo Scherma Mestre "Livio di Rosa"
Via Olimpia, 14 – Tel 041.971320
30174 Venezia-Mestre

STATUTO
COSTITUZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1

E' costituita con sede in Venezia-Mestre (VE), Via Olimpia 14 (palestra CONI), un'associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Del Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scherma Mestre Livio di Rosa".

Art. 2

1 - L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

2 - Essa ha per lo sviluppo la diffusione la coordinazione e la propagazione delle attività sportive in generale in tutte le sue varie componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse con il fine principale del raggiungimento del massimo livello agonistico ed in particolare l'Associazione promuoverà tutte le discipline sportive legate alla scherma nonché quelle ginniche. L'Associazione svolgerà tutte quelle attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno ai giovani e agli adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. L'Associazione potrà altresì acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi, organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati. Per il raggiungimento degli scopi l'associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all'Associazione, verranno effettuate iscrizioni soci gratuite e/o a bassissimo costo.

Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri.

3 - E' caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4 - L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l'associazione stessa delibererà di aderire.

5 - L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

6 - Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

7 - L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

8 - E' ammessa la stipula di contratti di sponsorizzazione nonché l'acquisto e la cessione, al puro costo, del materiale sportivo.

COLORI SOCIALI E BANDIERA

Art. 3

I colori sociali sono l'azzurro con il leone di San Marco in oro. Qualora vengano stipulati contratti di sponsorizzazione, gli enti sponsorizzanti potranno richiedere l'adozione dei colori e del marchio propri sulle attrezzature degli atleti.

Art. 4

La bandiera è azzurra con il leone di San Marco in oro.

SOCI

Art. 5

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scherma Mestre "Livio di Rosa" è composto di:

- a) soci d'onore;
- b) soci sostenitori;
- c) soci ordinari.

Art. 6

I soci d'onore sono nominati dal Consiglio Direttivo, tra gli Enti, le Società, le Istituzioni Pubbliche e Private, nonché tra i privati cittadini per speciali benemeritenze di carattere sportivo acquisite nei riguardi dell'Associazione. I soci d'onore possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione ed intervenire alle assemblee, senza diritto di voto. La qualità di socio d'onore non comporta il pagamento di alcuna quota o contributo sociale a qualsiasi titolo, se non volontariamente.

Art. 7

Sono soci sostenitori coloro che, pur non esercitando attività schermistica, desiderano far parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scherma Mestre "Livio di Rosa" al solo scopo di contribuire al suo sviluppo ed al raggiungimento degli scopi sociali. I soci sostenitori versano la quota sociale nella misura almeno pari a quella ordinaria.

Art. 8

Sono soci ordinari coloro che praticano l'attività schermistica in rappresentanza dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scherma Mestre "Livio di Rosa". Inoltre lo sono coloro che pur non esercitando più attività schermistica, l'hanno svolta in passato in rappresentanza dell'Associazione nell'ambito di competizioni di carattere nazionale; questi ultimi pagheranno la quota sociale in misura almeno pari alla metà della quota ordinaria.

Art. 9

I soci atleti che vengono chiamati alle Armi o prestino servizio in Corpi quali Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco od altri analoghi corpi, sono esonerati dal pagamento delle quote sociali per tutta la durata della chiamata alle Armi o la durata del servizio e possono, altresì, essere tesserati presso eventuali società sportive delle Armi o dei Corpi di appartenenza, conservando, peraltro, i diritti ed i doveri connessi alla loro qualifica di soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scherma Mestre "Livio di Rosa".

Art. 10

I soci versano annualmente la quota stabilita da Consiglio Direttivo. Eventuali variazioni di detta quota per l'anno sociale seguente dovranno essere decise entro il 30 giugno.

Art. 11

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante dovrà presentare una domanda redatta su apposito modulo e controfirmata da due soci, rivolta al Consiglio Direttivo, che su tale domanda delibererà a maggioranza di 2/3 dei presenti alla riunione.

La domanda degli aspiranti minorenni dovrà essere sottoscritta anche dal genitore o da colui che esercita la potestà.

Art. 12

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione e con l'accettazione di essa da parte del Consiglio Direttivo il socio si obbliga ad osservare tutte le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Sociale, le disposizioni emanate dagli Organi Sociali, i provvedimenti disciplinari e gli Statuti e Regolamenti della F.I.S. e della F.I.E..

Art. 13

La rappresentanza dei Soci ordinari minorenni da parte degli esercenti la potestà si attua mediante accettazione, al momento dell'iscrizione, in nome del minore stesso della normativa che regola l'associazione e delle decisioni degli organi che la dirigono.

Con tale veste partecipa alle assemblee.

Art. 14

La qualifica di socio si perde:

- a) per mancata comunicazione del rinnovo dell'iscrizione, presentata per iscritto al C.D. entro il 25.09 di ogni anno con contestuale pagamento della prima rata della quota sociale;
- b) per decadenza dovuta a morosità superiore a 4 mesi, nel pagamento della quota sociale e di spese sostenute dall'Associazione per conto del socio superiori alla metà della quota stessa;
- c) per esclusione che può venire pronunciata contro il socio che commetta azioni gravemente disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, che con il proprio comportamento nuocia al decoro, agli interessi ed all'attività dell'Associazione stessa o comunque, costituisca ostacolo o nocimento al buon andamento dello stesso.

Eguale potrà essere decisa l'esclusione del socio qualora lo stesso commetta gravi atti di insubordinazione nei confronti degli Organi Sociali, della F.I.S. della F.I.E. e del CONI.

La perdita della qualifica di socio di cui ai punti a) e b), avviene automaticamente. La proposta di esclusione è avanzata dal CD e sulla stessa delibera l'assemblea dei soci a maggioranza dei 2/3 dei presenti al voto.

Art. 15

I soci dimissionari, o decaduti per morosità, per essere riammessi dovranno sottostare alle norme stabilite dal presente statuto per l'ammissione.

I soci morosi che intendono essere riammessi dovranno, comunque, sanare anticipatamente ed integralmente la morosità.

Art. 16

A carico dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) censura;
- b) avvertimento;
- c) sospensione a tempo determinato della frequenza della sede e dell'uso degli impianti e servizi sportivi, nonché degli incarichi sociali;

Tali sanzioni disciplinari verranno irrogate dal Consiglio Direttivo a maggioranza di 2/3 dei presenti alla riunione.

Art. 17

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

L'anno schermistico decorre dal 1° settembre al 30 giugno.

La convocazione dell'Assemblea il cui onere incombe al Presidente, deve avvenire entro il mese di Aprile di ciascun anno.

La convocazione di assemblea oltre che dal Consiglio Direttivo può essere chiesta da 1/3 dei Soci aventi diritto al voto che dovranno avanzare domanda scritta rivolta al Presidente dell'Associazione, proponendo l'ordine del giorno. In tal caso, l'assemblea deve essere convocata tassativamente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 18

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve avvenire per avviso scritto, contenete l'ordine del giorno che dovrà restare affisso all'albo sociale per tutti i 15 giorni antecedenti.

Qualora il Presidente dell'Associazione non provveda alla convocazione dell'Assemblea nei termini prescritti, ogni socio potrà rivolgersi al Consiglio Direttivo, che anche a mezzo di uno dei Consiglieri, dovrà effettuare la convocazione nei termini di cui all'art. 17.

Art. 19

Potranno prender parte all'Assemblea dell'Associazione, con diritto al voto, tutti i soci ordinari e sostenitori che siano in regola con le quote sociali e siano soci da almeno due mesi.

Partecipano alle assemblee anche i soci ordinari minorenni rappresentati, come disposto all'art. 13, dall' esercente la potestà.

Nelle assemblee non sono ammesse deleghe.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto, in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.

Art. 20

Le assemblee sono presiedute da un Presidente eletto dall'Assemblea tra i soci ed uno dei soci chiamato a fungere da segretario.

Il Presidente può nominare due scrutatori per il controllo delle votazioni. Di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dai due scrutatori, verrà conservato agli atti dell'Associazione.

Art. 21

Le modifiche allo Statuto dovranno venire approvate dall'Assemblea con un maggioranza di almeno 2/3 dei votanti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

L'associazione è retta dal Consiglio Direttivo, i cui componenti sono scelti tra i soci e vengono eletti dall'Assemblea.

Il CD è formato da il Presidente, eletto con votazione separata, e 6 Consiglieri, di cui non più di uno eletto tra i soci sostenitori. Il CD nomina nel suo ambito il Vice Presidente ed il Segretario.

Tutte le cariche sono gratuite. Non possono far parte del CD i soci d'onore. Il CD dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato.

Le sue delibere sono valide quando alle riunioni sono presenti la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo.

Art. 23

Chi intende candidarsi alla carica di Presidente e di Consigliere, deve inviare al Consiglio Direttivo apposita domanda a mezzo lettera raccomandata, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea indetta per le elezioni.

Il Consiglio Direttivo, verificate le condizioni di eleggibilità, esporrà nella sede dell'Associazione l'elenco dei candidati eleggibili, almeno 5 giorni prima delle elezioni.

La procedura per le elezioni avviene a scrutinio segreto.

Si procederà prima all'elezione del Presidente e quindi a quella dei Consiglieri.

Verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

I rappresentanti dei soci minori eletti rimarranno in carica fino alla fine del mandato, anche se nel frattempo il minore diverrà maggiorenne.

I legali rappresentanti hanno l'obbligo del tesseramento alla F.I.S..

Art. 24

In caso di cessazione da parte di uno dei Consiglieri durante il mandato, verrà cooptato il primo dei non eletti nel rispetto delle norme di cui agli artt. 22 e 23.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese, su convocazione del presidente.

Potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno quattro consiglieri.

La convocazione avviene a mezzo affissione di avviso all'Albo sociale, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 26

Sono compiti del Consiglio Direttivo, secondo le modalità decisionali indicate nello statuto della FIS e del c.c. e leggi collegate:

- a) esaminare le domande di ammissione e prendere atto delle dimissioni dei soci, riferendo all'assemblea;
- b) adottare i provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci e curare gli affari d'ordine amministrativo;
- d) approvare il programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo della società, alla presenza dei maestri e degli istruttori;
- e) stabilire le date delle assemblee dei soci da indire almeno una volta all'anno ovvero quando ne venga fatta richiesta dai soci ai sensi dell'art. 17;
- f) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- g) stabilire le norme per l'uso degli impianti sportivi;
- h) decidere tutte le questioni che interessano l'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scherma Mestre "Livio di Rosa" ed i soci;
- i) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
- j) h)Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell'associazione e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 27

Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizi sia attivi che passivi, dirige l'Associazione e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Egli può delegare i Consiglieri per i singoli affari.

Art. 28

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od in caso di impedimento ed esercita, pertanto tutte le funzioni a questo attribuite.

Art. 29

Il segretario da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo decade e deve, pertanto, essere rieletto, ove venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri.

In tal caso, il Presidente rimane in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo e provvede alla convocazione dell'assemblea a norma degli artt. 17 e 18, per l'elezione del nuovo Consiglio entro 15 giorni dalla decadenza del Consiglio stesso.

In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente verrà a cadere il Consiglio Direttivo. Nel termine di quindici giorni dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Presidente e dei nuovi Consiglieri.

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 31

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle eventuali elargizioni/erogazioni fatte da soci e da terzi;
- c) dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni sportive;
- d) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione ed in particolare derivanti da sponsorizzazioni;

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dagli impianti sportivi di proprietà della società;
- b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;
- c) dal materiale attrezzi ed indumenti;
- d) dagli eventuali avanzi di bilanci accantonati a fondo di riserva;
- e) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'Associazione stessa;
- f) da lasciti e successioni.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 32

- a) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, aprendosi il 01 Gennaio e chiudendosi con il 31 Dicembre di ogni anno.
- b) entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo anno.
- c) Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre entro il 30 aprile all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- d) Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 33

La durata dell'Associazione è illimitata. Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ di tutti i soci iscritti aventi diritto al voto. Con le stesse modalità, pagate le passività, sarà devoluto l'eventuale patrimonio sociale a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 34

I soci si impegnano a non adire, per eventuali questioni che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, l'Autorità Giudiziaria

Sulle vertenze deciderà un Collegio Arbitrale composto di tre membri, non soci, scelti rispettivamente uno da ogni parte ed uno dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Art. 35

Il Consiglio Direttivo dovrà presentare le dimissioni qualora durante un'assemblea venga presentata contro esso una mozione di sfiducia che raccolga il voto favorevole di 2/3 dei soci iscritti all'Associazione ed aventi diritto al voto.

DIPOSIZIONI GENERALI – REGOLAMENTO

Art. 36

L'Associazione è retta oltre che dal presente statuto dal regolamento sociale redatto dal CD. Per quanto non contemplato nel presente statuto, vigono le norme stabilite dalla Federazione Italiana Scherma e dalla legislazione vigente.

NORME TRANSITORIE

Art. 37

Coloro i quali all'entrata in vigore del presente statuto non abbiano i requisiti previsti dagli art. 7 e 8 decadranno automaticamente dalla veste di soci. L'eventuale quota associativa già versata verrà restituita.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 38

Il presente statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.